



Università degli Studi di Messina

Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE (CLASSE L/2)

(Emanato con D.R. n. 1969 del 28/09/2017)

Art. 1- Premessa e contenuto

E' attivato, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell'Università degli Studi di Messina, il Corso di Laurea in Biotecnologie, secondo la vigente normativa di Ateneo.

Il corso appartiene alla Classe L/2 (ord.270 del 22 ottobre 2004) ed ha durata di tre anni per complessivi 180 crediti (CFU); a coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di Dottore in Biotecnologie.

Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di Laurea in Biotecnologie, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.

Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 - Obiettivi formativi

Il Corso di Laurea in Biotecnologie intende preparare laureati con elevati livelli di competenza biomolecolare di tipo tecnica-operativa nelle aree medica-terapeutica, chimica-farmaceutica, agroalimentare, veterinaria e ambientale, perseguendo gli obiettivi che caratterizzano la classe L/2. Gli studenti, durante il loro percorso di studio acquisiscono una buona conoscenza dei sistemi biologici e dei meccanismi biomolecolari necessari al mantenimento dell'omeostasi;

buona conoscenza dei principali meccanismi patogenetici e delle basi molecolari delle malattie; gli aspetti basilari applicativi della microbiologia, le metodiche di base in uso nei laboratori di microbiologia biomedica, degli alimenti, ambientale, e di quella industriale; strategie biomolecolari, genetiche indispensabili nell'ambito veterinario e utili nel miglioramento genetico delle specie animali.

I laureati del Corso di Laurea in Biotecnologie devono conseguire i seguenti obiettivi formativi specifici:

- Adeguata conoscenza di base dei sistemi biologici, interpretati in chiave molecolare e cellulare.
- Capacità tecnico e pratiche nell'utilizzo delle apparecchiature che analizzano e caratterizzano le macromolecole biologiche
- Capacità di analisi della composizione chimica degli alimenti di origine animale e vegetale (lipidi, protidi, ecc)
- Capacità nel mantenere in coltura cellule o tessuti sani e patologici.

- Conoscenze sulla registrazione di brevetti e sulla proprietà intellettuale nel campo delle biotecnologie.
- La conoscenza della lingua inglese che gli consenta di scrivere, di parlare l'inglese, nell'ambito specifico di competenza biotecnologica e scientifica in generale.

Art. 3 - Profili professionali di riferimento

Il Corso di Laurea in Biotecnologie prepara alla professione di Biotecnologo, figura capace di operare con competenza biotecnologica nelle aree medica-terapeutica, chimica-farmaceutica, agroalimentare, veterinaria e ambientale.

I laureati in Biotecnologie possono operare con funzioni tecnico-operativi, in differenti ambiti applicativi delle Biotecnologie quali:

- Laboratori di diagnostica molecolare, nel campo medico e terapeutico
- Laboratori di ricerca e sviluppo;
- Reparti di produzione e controllo di qualità degli alimenti.
- Aziende che si occupano di produzione e trasformazione di prodotti agro-alimentari
- Strutture pubbliche e private, attive nella produzione di molecole biotecnologiche
- Laboratori di ricerca di base e applicata
- Enti e imprese di ricerca;
- Laboratori pubblici (Istituto Superiore di Sanità, Istituti Zooprofilattici, ecc.) e privati; enti, imprese che si occupano di diagnostica sugli animali.
- Università ed Enti di Ricerca pubblici e privati preposti alla gestione e alla manutenzione del patrimonio culturale;
- Istituzioni del Ministero dei Beni Artistici e Culturali preposti alla tutela dei Beni Culturali (soprintendenze, musei, biblioteche, archivi, ecc.).
- Laboratori di restauro;
- Aziende ed organizzazioni professionali operanti nel settore della diagnostica, della conservazione, del restauro e della tutela dei beni culturali

Agenzie di comunicazione e divulgazione scientifica

Art. 4 - Articolazione in curricula II

Corso di Laurea in Biotecnologie non prevede curricula.

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica della preparazione iniziale

Il Corso di Laurea in Biotecnologie (L/2) è ad accesso programmato, pertanto l'accesso è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta, da svolgere con un questionario a risposta multipla sulle seguenti materie: Biologia, Fisica, Chimica, Matematica, Cultura generale e Logica. Per essere ammessi alla prova si richiede il possesso del titolo di scuola secondaria o altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo e buone conoscenze ed abilità scientifiche di base concernenti la Matematica, la Biologia, la Chimica e la Fisica, Cultura generale; Capacità di ragionamento logico e di Comprensione verbale.

Il Corso di Laurea prevede la verifica dei risultati ottenuti nel test d'ingresso e la possibilità di riconoscimento di debiti formativi in

1. Biologia
2. Chimica
3. Fisica

La commissione didattica insieme ai Docenti degli insegnamenti suindicati valuteranno se ci dovesse essere o no la necessità di assegnare obblighi formativi aggiuntivi. Nel caso positivo tali debiti saranno da soddisfare nel primo anno.

La verifica verrà effettuata dai singoli Docenti prima della prova di profitto relativa all'insegnamento in cui si era rilevato il debito. La modalità di verifica sarà scelta dal Docente interessato.

Art. 6 - Attività formative

Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, stages, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea, che assicurano competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.

Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari). A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 8 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 12 ore per le esercitazioni, le attività di laboratorio, 25 per il tirocinio. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.

I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.

Le predette attività formative sono impartite: a) negli ambiti disciplinari di base previsti per la Classe di appartenenza del Corso; b) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe; c) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività per la preparazione della prova finale, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera, attività formative di stage e/o tirocinio.

L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel Manifesto degli Studi vigente.

Art. 7 - Attività a scelta dello studente

L'attività formativa a scelta dello studente, equivalente ad un numero complessivo di 12 CFU, è rappresentata dalla frequenza ad uno o più insegnamenti tra quelli attivati nell'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo del Corso di Laurea in Biotecnologie, o dalla frequenza ad attività formative proposte annualmente dal Consiglio del Corso di Laurea.

Il Consiglio del Corso di Laurea in Biotecnologie offre annualmente agli studenti un ventaglio di proposte di attività formative riguardanti le discipline del curriculum formativo del Corso di Laurea indicandone la denominazione, il numero di CFU e la tipologia della forma didattica. L'elenco delle attività formative offerte è reso disponibile sul sito web istituzionale del Corso di Laurea in Biotecnologie.

Gli studenti, sono tenuti a comunicare al Consiglio del Corso di Laurea l'attività formativa da loro scelta entro 6 mesi dalla data prevista per la discussione della tesi di Laurea e non prima di aver un residuo di esami da sostenere pari o non superiore a 4.

Qualora l'attività formativa non rientri tra quelle offerte annualmente dal Corso di Laurea in Biotecnologie, è necessaria l'approvazione da parte del Consiglio, sentito il parere della Commissione Didattica, che verifica la coerenza con il progetto formativo.

Art. 8 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

La frequenza alle attività formative previste nel piano di studio del Corso di Laurea in Biotecnologie è obbligatoria ed è necessaria allo studente per sostenere i relativi esami. Lo studente che abbia frequentato almeno il 75% delle ore previste per ciascun insegnamento ottiene automaticamente la certificazione.

La rilevazione della frequenza viene effettuata a cura di ciascun docente. L'attestazione di frequenza, rilasciata dal docente affidatario dell'insegnamento, viene trasmessa dallo stesso alla segreteria studenti e per conoscenza al Coordinatore del Corso di Laurea.

Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali e didattica in laboratorio, esercitazioni, laboratori e seminari. Il Corso di Laurea in Biotecnologie favorisce lo svolgimento di seminari multidisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie. Il

Corso di Laurea può prevedere esperienze di didattica in modalità "elearning".

I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d'Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto. Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.

Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni, degli esami e della prova finale sono stabiliti dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine di ogni attività formativa, secondo modalità stabilite dai singoli docenti. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.

Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici, in relazione a quanto determinato dal Consiglio di Corso di Studio e ai sensi dell'art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d'esame. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo; allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni.

Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come "attività autonomamente scelte" dallo studente, possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (c.d.

esami extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

I docenti hanno, altresì, la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina.

Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea in Biotecnologie e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell'insegnamento. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal Professore o Ricercatore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia, nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Studio.

Il Direttore del Dipartimento stabilisce la data degli appelli delle diverse sessioni. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata.

Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 10 – Trasferimenti e riconoscimento crediti

Nei casi di trasferimento da altra Università, di passaggio da altro Corso di Studio, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso di Laurea delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, valutandone l'anno di acquisizione per verificarne l'attualità o la obsolescenza, ma assicurando nel contempo il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente. In linea di principio, il Consiglio di Corso riconosce i CFU acquisiti negli stessi SSD del Manifesto degli Studi del Corso, convalidando il corrispondente esame purché tali crediti non siano giudicati in tutto o in parte obsoleti. In tal caso, il Consiglio di Corso di laurea può prevedere prove integrative. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Manifesto degli Studi e salva la possibilità di prevedere integrazioni. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati sono acquisiti nella carriera dello studente come "attività a scelta", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 5, (per i corsi di Laurea) dall'art. 14, comma 5, (per i corsi di laurea magistrale) del Regolamento Didattico di Ateneo.

Per ottenere il riconoscimento dei crediti, anche sotto forma di convalida degli esami sostenuti in una precedente carriera, lo studente deve allegare alla domanda la propria carriera con i programmi degli esami superati.

Art. 11 - Attività di tirocinio e stage

Le attività di tirocinio e stage sono svolte presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione. Le attività di

tirocinio e di stage sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione ed al suo arricchimento professionale.

Le attività di tirocinio e di stage sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea o da un suo Delegato. A tal fine, ogni Dipartimento stabilisce le modalità di approvazione e riconoscimento di tirocini e/o stages, previa stipula di convenzioni con le imprese e/o gli Enti sede di svolgimento delle attività stesse.

Art. 12 - Mobilità e studi compiuti all'estero

Il Corso di Laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall'Ateneo. Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come tirocinio curriculare eventuali attività svolte all'estero. Il Consiglio s'impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all'estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del Dipartimento e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero.

Art. 13 - Propedeuticità

In linea di principio, è consigliabile che lo studente, nello studio delle attività formative, segua le annualità previste nel Manifesto degli Studi. Sono in ogni caso stabilite le seguenti propedeuticità:
Allegato 1

Art. 14 - Prova finale

Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, consistente nella stesura di una tesi e nella sua esposizione orale davanti a una Commissione di laurea.

Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano di studi almeno 15 giorni prima della data prevista per la prova finale.

Lo Studente potrà inoltrare la domanda di ammissione alla prova finale dopo aver acquisito almeno 100 CFU e sei mesi prima della data prevista per la prova finale. La prova finale si svolge di norma nei mesi di luglio, ottobre e marzo.

La tesi, riguardante un argomento di ricerca inerente alle tematiche che caratterizzano il Corso di Laurea in Biotecnologie deve essere elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore ed eventualmente di un correlatore. La prova finale può svolgersi in lingua inglese; parimenti in lingua inglese può essere redatta la tesi.

Lo studente ha il diritto di concordare l'argomento della tesi con il docente relatore, autonomamente scelto dallo stesso studente.

La tesi, con l'accordo del relatore, può riguardare argomenti sviluppati durante il tirocinio.

Lo studente richiede l'assegnazione della tesi al Direttore del Dipartimento che apporrà la sua firma di convalida sull'apposito modulo di richiesta, previa apposizione sullo stesso della firma del Coordinatore del Corso di Laurea in Biotecnologie che così si assume la responsabilità della compatibilità della scelta effettuata dallo studente.

La composizione della Commissione per la valutazione dell'esame finale di laurea è stabilita dal Direttore di Dipartimento e, comunque, sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti. La Commissione, costituita in maggioranza da professori ufficiali, è composta da non meno di 7 membri. Presidente della Commissione giudicatrice è il Direttore di Dipartimento o il Coordinatore del Corso di Laurea, di norma, un professore di prima fascia indicato dal Direttore di Dipartimento. A lui spetta garantire la regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti. Il Presidente designa tra i membri della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione. Ai fini del superamento dell'esame di laurea è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti.

Il voto finale di laurea è determinato dalla Commissione di laurea a partire dalla media aritmetica ponderata rispetto ai crediti e convertita in centodecimi di tutte le attività formative con voto espresso in trentesimi, previste nel piano di studio dello studente, cui si aggiunge un punteggio massimo di 7 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione ed è conferita comunque ai candidati che hanno avuto attribuita la lode in almeno un esame di profitto ed hanno raggiungono un punteggio pari almeno a 111/110.

Lo svolgimento degli esami finali di laurea è pubblico, così come pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 15 - Orientamento e tutorato

Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del Corso di Laurea. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti. I nominativi dei docenti tutors, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Art. 16 - Studenti impegnati part-time

È compito del Consiglio di Corso di Laurea prevedere, a favore degli studenti che facciano richiesta di part-time, specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del Corso, distribuendo le attività formative ed i crediti da conseguire su un numero di anni fino al doppio di quello istituzionale. Sono assicurate forme di tutorato e di sostegno anche in orari diversi da quelli ordinari.

Art. 17 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del suo Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio. Il Corso di Studio può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso. Per quanto attiene all'eventuale decadenza o alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 18 - Diritti degli studenti

La tutela dei diritti degli studenti nelle personali carriere di studio è di competenza del Rettore. Eventuali istanze degli studenti relative a disfunzioni dei servizi amministrativi sono presentate al Direttore Generale il quale adotta, con la massima tempestività, i provvedimenti consequenziali. Eventuali istanze relative all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche sono rivolte al Direttore di Dipartimento il quale adotta i provvedimenti consequenziali, informandone, se del caso, il Consiglio di Dipartimento. Qualora dovessero perdurare disfunzioni nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività didattiche, è facoltà degli studenti rivolgersi al Rettore ovvero al Garante degli studenti.

Art. 19 - Docenti del Corso di Studio

Annualmente, e nel rispetto della data entro la quale i Dipartimenti deliberano l'attivazione dei Corsi per l'anno accademico successivo, il Consiglio del Corso di Studio indica al Dipartimento gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, gli insegnamenti da sdoppiare e quelli cui si debba far ricorso a mutuaione.

Ciascun docente responsabile di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi assegnati. Eventuali assenze devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi nonché autorizzate dal Direttore del Dipartimento, che provvederà affinché ne sia data comunicazione agli studenti.

I docenti, sia di ruolo sia a contratto, sono tenuti a presentare al Coordinatore del Corso, entro il 15 giugno di ogni anno, i contenuti e i programmi degli insegnamenti dell'anno accademico successivo, compilati in ogni loro parte, secondo lo schema predisposto da ESSE3. Il Consiglio di Corso di Studio, entro quindici giorni, ne verifica la congruità con i CFU assegnati e la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso. Il Coordinatore curerà l'invio dei verbali di adozione dei programmi alla Commissione paritetica per l'approvazione finale.

Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni on line, annotandovi gli argomenti svolti nel corso dell'insegnamento. Il registro, debitamente compilato, deve essere salvato definitivamente e reso disponibile al Direttore del Dipartimento entro 30 giorni dal termine del semestre di riferimento della disciplina. È dovere del Direttore di Dipartimento segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non assolvono tali obblighi.

I docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza per tenere in loro presenza lezioni su argomenti specifici del programma d'insegnamento.

Le attività di ricerca dei docenti che vengono svolte in Ateneo nell'ambito delle discipline del Corso di Laurea in Biotecnologie riguardano tematiche sia di base, sia applicative, coerenti con le attività formative individuate nella progettazione del Corso, atteso che ne caratterizzano il profilo.

Art. 20 – Nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.

Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

Art. 21 - Verifica periodica dei crediti

Ogni anno il Consiglio di Corso di Laurea, all'esito del riesame annuale o periodico e sentita la Commissione paritetica, valuta la congruità del numero di CFU assegnati ad ogni attività formativa. Ove sia ritenuto necessario, il Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il corso delibera di modificare il presente regolamento secondo la procedura di cui all'art. 15, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 22 - Valutazione della qualità delle attività svolte

Il Consiglio di Corso di Laurea valuta la qualità delle attività svolte, avvalendosi dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio, al fine di garantire l'efficacia complessiva della gestione della didattica attraverso la costruzione di processi finalizzati al miglioramento del corso di studio, verificando costantemente il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nel Consiglio di Corso di Laurea è costituito un gruppo di AQ (Assicurazione della Qualità), a supporto del processo di valutazione. Il gruppo di AQ è nominato dal Consiglio di Corso ogni triennio ed è composto da docenti del Corso, in numero commisurato alle proprie esigenze e tenuto conto del sistema AQ della struttura nella quale il CdL è incardinato.

Art. 23 - Modalità di approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, sentita la Commissione Paritetica, ed approvato dal Senato Accademico su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Disposizione finale

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.